

**AL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI PRATO
PER IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

**DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI DIFENSORI DI UFFICIO EX ARTT.
97 CO. 2 C.P.P. E 29 DISP. ATT. C.P.P.**

Il sottoscritto Avv.nato
a..... Prov. il Codice Fiscale:
..... con studio in via
..... Tel..... Fax
cell.....email.....
pec.....iscritto nell'Albo dell'Ordine degli Avvocati
presso il Tribunale di Prato dal

chiede

di essere iscritto nell'elenco dei difensori di ufficio di cui all'art. 97 comma 2 c.p.p. ed all'art. 29 commi 1 - 1 *bis* - 1 *ter* disp. att. c.p.p.,
A tal fine, consapevole delle sanzioni in cui incorre chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso,

dichiara e autocertifica

1) la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) di aver conseguito attestazione di partecipazione a corso biennale di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'Ordine circondariale, o da una Camera Penale territoriale o dall'Unione delle Camere Penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale al termine della frequenza del corso, che si è svolto con le modalità ed i termini di cui agli artt. 2-3 del regolamento del C.N.F. approvato alla seduta del 22.5.2015 (vedi nota 1).

A tal fine allega attestato di partecipazione rilasciato da in data

Ovvero

b) di essere iscritto all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale comprovata dalla produzione della seguente documentazione così come previsto dall'art. 4 co. 3 del regolamento del C.N.F. approvato alla seduta del 22.5.2015 (vedi nota 2) e precisamente:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ovvero

c) di avere conseguito il titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'art 9 della legge 31 dicembre 2012 n.247 in data

2) l'assenza sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;

3) di aver assolto l'obbligo formativo di cui all'art. 11 Legge 247/12.

(luogo e data)

(Firma))

Nota 1

Art. 2

Corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia penale

1. I corsi di formazione e aggiornamento di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, aperti anche ai praticanti avvocati, hanno ad oggetto le seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, deontologia forense, cenni di diritto penale europeo, diritto penitenziario, misure di prevenzione personali e patrimoniali.
2. I corsi a carattere prevalentemente pratico ed organizzati secondo i contenuti del modello minimo uniforme di cui all'allegato A, devono riservare, anche attraverso simulazioni processuali, particolare attenzione alle scelte difensive ed ai più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.
3. Relatori e docenti sono scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale, nonché, solo per particolari esigenze e temi di insegnamento, tra docenti universitari, magistrati ed esperti nel settore penale.
4. Le presenze al corso devono essere documentate mediante sottoscrizione di apposito registro e le assenze non devono superare il 20% delle ore in cui è strutturato il corso stesso.
5. A conclusione del biennio il soggetto organizzatore del corso trasmette l'elenco degli iscritti che lo abbiano positivamente concluso con il superamento dell'esame finale. L'esame deve, comunque, essere sostenuto entro due anni dalla conclusione del corsostesso.
6. La partecipazione a un corso strutturato secondo i requisiti di cui ai commi precedenti, può dare diritto all'attribuzione di crediti ai sensi dell'art. 11 della legge 21 dicembre 2012, n. 247.
7. Il superamento della prova, anche in caso di ripetizione della stessa, deve comunque avvenire entro due anni dal termine del corso.
8. L'accesso ai corsi da parte di avvocati e praticanti legittimati deve essere libero.

Art. 3

Esame finale dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale

1. L'attestato di frequenza al corso viene rilasciato all'esito del positivo superamento dell'esame finale consistente in una prova orale, avente ad oggetto le materie del corso.
2. Il soggetto organizzatore del corso forma autonomamente una commissione di almeno tre membri di fronte alla quale devono svolgersi gli esami.
3. L'attestato di frequenza ha validità di due anni dal rilascio ai fini dell'iscrizione all'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio.
4. La commissione d'esame convoca le sessioni trimestralmente.

*** **

Nota 2

Art. 4

Domanda di inserimento nell'elenco nazionale

1. La domanda d'inserimento nell'elenco unico nazionale, corredata da idonea e completa documentazione comprovante uno dei requisiti di cui all'art. 1 del presente regolamento, è presentata al Consiglio dell'Ordine al cui Albo l'avvocato è iscritto.
2. Il Consiglio dell'Ordine verifica l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti.
3. Ove l'inserimento sia richiesto ai sensi della lettera b) del comma 1 bis dell'art. 29 disp. att. c.p.p., la documentazione idonea a comprovare l'esperienza in materia penale avrà ad oggetto la partecipazione ad almeno dieci udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale, nell'anno solare precedente la richiesta, e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p., non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio.
4. Il Consiglio dell'ordine potrà richiedere l'integrazione di tale documentazione con riferimento ad anni precedenti non oltre complessivamente i tre.
5. Nei casi disciplinati dall'art. 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6, l'iscrizione automatica importa la non necessità dell'allegazione di cui al precedente comma 3.
6. Il Consiglio dell'Ordine, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, la trasmette al Consiglio nazionale forense con parere attestante la sussistenza dei requisiti e l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.